

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. **4390/2019 R.G.**

promossa da

B. SRL

contro

P. S.P.A.

con la chiamata di

U. A. SPA

ORDINANZA

(fissazione di udienza per **trattazione scritta**)

Il giudice,

esaminato il fascicolo informatico;

ritenuto che:

- con istanze depositate in via telematica, tutte le parti hanno riferito del raggiungimento di un accordo, che però va formalizzato;

- le parti hanno dunque chiesto un rinvio di due mesi della programmata udienza del 15 ottobre 2020;

- l'istanza merita accoglimento;

- è opportuno dunque fissare sin d'ora una nuova udienza per verifica dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo;

- il termine previsto dall'**art. 221, 2° co., d.l. 19 maggio 2020, n. 34**, convertito in legge, con modificazioni, dalla **l. 17 luglio 2020, n. 77** è stato **prorogato al 31 dicembre 2020** per effetto dell'**art. 1, 3° co., lettera a) e lettera b), n. 7, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125**;

- nel caso di specie, per le ragioni già illustrate in occasioni analoghe riguardanti l'applicazione del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 18 maggio 2020, in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24203.pdf>), visto l'art. 175 c.p.c., è opportuno avvalersi degli strumenti offerti dal P.C.T. nel quadro del contraddittorio telematico (conf. Trib. Bologna, 8 ottobre 2020, proc. n. 13030/2018 R.G.);

- in linea generale, bilanciando, da un lato, l'interesse al buon funzionamento della giustizia, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti, e, dall'altro, le esigenze di sicurezza sanitaria, come necessario nel contesto della pandemia in atto (con **delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020** è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; misure urgenti sono state disposte con **d.l. 7 ottobre 2020, n. 125**), è ancor più opportuno riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice (confronto superfluo quando, ad esempio, i difensori si limitino a chiedere l'assegnazione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. o un rinvio in pendenza di mediazione o trattative: così già Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24137.pdf>; da ultimo, Trib. Bologna, ord. 6 ottobre 2020, proc. n. 2670/20 R.G., https://news.ilcaso.it/news_8174?https://news.ilcaso.it/?utm_source=newsletter&utm_campaign=solo%20news&utm_medium=email) e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte (ad es., in ordine alla prova



contraria proposta dalla controparte: v. ad ogni modo l'art. 183, 7° co., c.p.c., che non esclude la possibilità di provvedere sulle istanze istruttorie prima di – e dunque senza l'assoluta necessità di celebrare - un'apposita udienza in presenza, salva la facoltà delle parti di rivolgere apposita e motivata istanza al giudice; cfr., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 11 marzo 2020, proc. n. 3722/2018, o Trib. Bologna, ord. 23 marzo 2020, proc. n. 8429/2019, recanti decisione su istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c. depositate prima ed in vista di udienza soggetta altrimenti a rinvio d'ufficio per l'emergenza epidemiologica; v. anche, con riguardo alla fissazione di nuova udienza in periodo non regolato dalle speciali norme del diritto processuale civile dell'emergenza, Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020 R.G., cit., Trib. Bologna, ord. 23 luglio 2020, proc. 21032/2019 R.G., <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24157.pdf>; Trib. Bologna, ord. 6 ottobre 2020, proc. 2670/2020 R.G., cit.);

- l'udienza di **verifica dell'avvenuta formalizzazione di un accordo** ben si presta ad uno svolgimento secondo il modello della **trattazione scritta**, come ora regolata dal già citato **art. 221, commi 2° e 4°, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020**, e dal novellato **art. 1, 3° co., d.l. 30 luglio 2020, n. 83, conv. in l. 25 settembre 2020, n. 124**, e dal relativo **Allegato 1, n. 33-bis**: nel termine anteriore all'udienza, i difensori depositeranno in via telematica una **nota scritta** contenente esclusivamente le informazioni circa l'esito delle trattative e le istanze ai fini del prosieguo del processo, oppure, in caso di sopravvenuta formalizzazione dell'accordo tra le parti, le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione (con riguardo all'ipotesi di fissazione dell'udienza di precisazione conclusioni. v. Trib. Bologna, ord. 8 ottobre 2020, proc. n. 13030/2018 R.G.; quanto al rinvio in attesa di mediazione, v. Trib. Bologna, ord. 12 ottobre 2020, proc. n. 17661/18 R.G.);

- il mancato deposito della nota scritta sarà valutato ai fini dell'applicazione dell'art. 309 c.p.c.;

- il verbale della nuova udienza in assenza dei difensori non sarà soggetto ad autonoma comunicazione, essendo consultabile ad opera delle parti mediante gli strumenti del P.C.T.;

p.q.m.

- **fissa** la nuova **udienza giovedì 17 dicembre 2020 ore 8,55**; l'udienza così fissata, salva diversa valutazione del giudice, si svolgerà **secondo la modalità della trattazione scritta** prevista ora dall'**art. 221, 4° co., d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020**, e dunque **senza comparizione fisica dei difensori**; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso; con sintetica **nota scritta** da depositarsi entro il 14 dicembre 2020 i difensori riferiranno in ordine all'**esito delle trattative e alla formalizzazione dell'accordo** e formuleranno le loro **istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo**;

- **invita** le parti ad una **soluzione amichevole possibilmente prima del deposito della nota scritta e comunque della prossima udienza**: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 13 ottobre 2020

Il giudice
Antonio Costanzo

